



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 E SS. MM. E II.
TRA
REGIONE LOMBARDIA E INPS DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA E INPS DIREZIONE
COORDINAMENTO METROPOLITANO MILANO**

Regione Lombardia nella persona di, Direttore Generale della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Regionale Lombardia (di seguito indicata come INPS DR Lombardia) nella persona di, Direttore Regionale e **Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano** (di seguito indicata come INPS DCM Milano) nella persona di, Direttore di Coordinamento metropolitano

di seguito indicate come Parti

RICHIAMATI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” che al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Il Decreto Legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante “Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 marzo 2004, n. 77;
- Il Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 102 e s. m. e i. “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38”, in particolare l'art. 5, comma 2 lettera d), ai sensi del quale al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole nei limiti dell'entità del danno accertato possono essere concesse “agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8”, e l'art. 8 (disposizioni previdenziali);
- Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- Il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006 n. 81;
- Il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n.10 convertito con modificazioni dalla Legge 6 aprile 46/2007, in particolare l'art. 4-bis (Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali);
- il Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, in particolare l'art. 8-ter (Istituzione del Registro nazionale dei debiti);
- Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

- Il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2015 “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare:
 - l’art. 4 “Informatizzazione dei dati e delle procedure” che illustra come la Regione promuova lo sviluppo del sistema informativo agricolo digitale e certifichi le informazioni acquisite nell’espletamento delle proprie attività, anche al fine di promuovere accordi con gli operatori per la semplificazione degli adempimenti amministrativi tramite un accesso diretto alle stesse informazioni, così come definisce le modalità per promuovere e facilitare l’utilizzo diretto, da parte delle imprese, delle procedure informatizzate di competenza regionale.
 - l’art. 4 ter “Riduzione dei costi burocratici a carico delle imprese agricole” che esplicita come la Regione adotti misure e interventi tali da ridurre i costi burocratici a carico delle imprese agricole sia attraverso un processo organico di semplificazione delle procedure amministrative sia attraverso la semplificazione e l’eliminazione di documentazioni richieste per attestare dati ed informazioni già in possesso della pubblica amministrazione. Inoltre, si istituisce il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell’anagrafe digitale regionale delle imprese agricole.
 - l’art. 34 “Competenze” nel quale sono elencate le funzioni amministrative svolte dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.
 - l’art. 38 “Raccordo tra i sistemi informativi” il quale prevede che la Regione, gli enti e i soggetti coinvolti dall’attuazione del presente titolo assicurano la disponibilità e il trasferimento telematico dei dati per l’efficace esercizio delle rispettive funzioni, per l’implementazione del sistema informativo agricolo nazionale e regionale. I dati e le informazioni presenti nel sistema informativo regionale hanno valore ai fini istruttori nei procedimenti in materia agricola e forestale di competenza della Regione e degli enti locali. La Giunta regionale definisce i protocolli di comunicazione e gli standard informatici occorrenti alla efficace attuazione del raccordo con i sistemi informativi locali, le modalità organizzative del sistema informativo regionale, il dizionario telematico dei dati, i codici univoci di identificazione dei soggetti e i protocolli di comunicazione, secondo gli standard definiti dall’autorità per l’informatica.
 - il Titolo X “Multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”;
- il Regolamento Regionale 24 luglio 2020 n. 5 “Regolamento di attuazione del titolo X della Legge Regionale 5 dicembre 2008”;
- la Legge Regionale 1° febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- la Circolare INPS n. 124/1998 “Accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa”;
- la Circolare INPS n. 161/1998: “Accertamento contributivo in materia di Previdenza Agricola. Chiarimenti interpretativi in ordine all’applicazione del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e della Legge 28 novembre 1996, n.608. Attività di vigilanza – verbale ispettivo”;
- la Circolare INPS n. 166/2003 “Attività di vigilanza. Implementazione verbali ispettivi. Norme comportamentali”; messaggio n. 7068/2015;
- la Circolare INPS n. 76/2016. “Riconoscimento delle istruzioni operative in materia di attività di vigilanza e di procedimento ispettivo”;
- la Circolare INPS n. 126/2009: “Attività di vigilanza in agricoltura per il contrasto del fenomeno dei falsi rapporti di lavoro e del lavoro nero – linee di indirizzo e indicazioni operative; Circolare INPS n. 56/2020;
- la Circolare INPS n. 65/2002 e 39/2003 “Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476: “Regolamento di semplificazione concernente la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali a norma dell’articolo 1 della Legge 8 marzo 1999, n. 50”;
- la Circolare INPS n. 34/2002 e n. 186/2003: “Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 226, n. 227 e n. 228”;
- la Circolare INPS n. 48/2006, n. 85/2004 e n. 100/2004 “Imprenditore Agricolo Professionale: IAP”;

- la Circolare INPS n. 35/2006 - n. 99/2013 e messaggio n. 2082/2018 su “Esoneri per calamità alle aziende agricole ex Decreto Legislativo n. 102/2004, come modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 82;
- la Circolare INPS n. 94/2019; “Iscrizione delle aziende agricole con dipendenti. Società, cooperative e organizzazione di produttori. Chiarimenti”.

PREMESSO CHE

- la Costituzione italiana all’articolo 38 comma 2 prevede quanto segue: *“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”*;
- lo Statuto di Regione Lombardia prevede:
 1. all’art. 1 comma 1 che *“La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale”*;
 2. all’art. 2. comma 4 lett. c) che la Regione *“sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute”*;
- con la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Regione Lombardia pone tra i propri obiettivi la valorizzazione della competitività e dell’economia del sistema agricolo, riconosce la multifunzionalità e ne promuove lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico;
- l’attività principale dell’INPS consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale e nell’accertamento e riscossione delle entrate contributive;
- nel suddetto ambito l’INPS esercita attraverso le proprie azioni di accertamento e vigilanza la funzione sociale di garante dei diritti previdenziali dei lavoratori e della regolarità di concorrenza fra i soggetti economici.

TENUTO CONTO CHE

- Regione Lombardia e INPS DR Lombardia e INPS DCM Milano svolgono, ognuno nel rispetto delle funzioni loro attribuite in materia di agricoltura, azioni di autorizzazione, vigilanza e irrogazione delle eventuali sanzioni dovute a comportamenti illeciti;
- risulta necessaria una totale convergenza tra le dichiarazioni rese alle pubbliche amministrazioni che abbiano ad oggetto l’entità della forza lavoro riscontrabili nelle banche dati di Regione Lombardia e dell’INPS;
- le Parti, condividendo gli stessi obiettivi, intendono operare congiuntamente affinché ispirandosi ai dettami della Costituzione italiana, l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (art. 41) e siano assicurati ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (art. 38);
- le Parti ritengono fondamentale condividere le conoscenze comuni e promuovere un Programma di attività condiviso.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 RESPONSABILITA’, OBIETTIVI E COMPETENZE

Il presente accordo regola la collaborazione tra le parti ai fini di migliorare il coordinamento delle azioni propedeutiche all’esercizio dell’attività agricola e l’efficacia e l’efficienza dell’attività di accertamento e vigilanza, fermo restando il mutuo riconoscimento dei ruoli, funzioni ed obblighi dei sottoscrittori, come previsto dalla normativa che disciplina le rispettive competenze.

ART. 2 IMPEGNI

Nello spirito di comune collaborazione, con le modalità e nei termini da definire congiuntamente, le Parti si impegnano:

- alla determinazione dei criteri per la quantificazione del fabbisogno di manodopera per le attività agricole e connesse e alla condivisione delle procedure per il controllo presso le aziende;
- all'applicazione della normativa in materia di agriturismo con particolare riferimento alla determinazione e alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli operatori agrituristici e all'inquadramento delle figure impiegate nei servizi agrituristici;
- all'applicazione della normativa in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), con particolare riferimento al riconoscimento della qualifica di IAP;
- all'applicazione della normativa in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e loro dipendenti, nel caso di danni causati da eventi calamitosi e altre avversità a danno del comparto agricolo di cui al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s. m. e i. e provvedimenti applicativi conseguenti;
- all'applicazione della normativa in materia di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
- all'organizzazione di corsi formativi/informativi in materia agricola e di previdenza agricola destinati ai funzionari pubblici delle parti, quale elemento qualificante dell'accordo;
- allo scambio di informazioni e condivisione degli esiti dei controlli già svolti al fine di conseguire una concreta semplificazione e una riduzione dei costi amministrativi per le aziende agricole;
- alla programmazione congiunta delle attività ispettive presso aziende agricole ed agrituristiche per le verifiche di interesse comune;
- all'organizzazione di tavoli tecnici di confronto, periodici o ad hoc, per la condivisione di procedure o l'analisi di casi specifici.

Inoltre:

- Regione Lombardia consentirà a INPS DR Lombardia, a INPS DCM Milano e alle sue articolazioni provinciali (Direzioni Provinciali) l'accesso alla banca dati regionale SISCO come meglio precisato nel disciplinare tecnico di cui all'allegato b), parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- INPS DR Lombardia e INPS DCM Milano si impegnano a fornire, su specifica e motivata richiesta di Regione Lombardia, le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle proprie competenze amministrative in materia di agricoltura, come richiamate in premessa al presente Accordo, anche attraverso caselle di posta elettronica dedicate, nonché a promuovere, a livello superiore, eventuali richieste della Regione per la messa in condivisione delle banche dati INPS;
- INPS attiverà apposite caselle di posta elettronica istituzionale, quali
 - soggettocontribuente.lombardia@inps.it (per tutte le province tranne Milano):
 - DatoriLavoroAgricoli.Milano@inps.it (per la provincia di Milano)alla quale Regione Lombardia potrà ricorrere, in particolare per:
 - segnalare casi specifici sui quali valutare l'applicazione della compensazione del debito INPS, al fine di accelerare il pagamento di contributi alle aziende agricole a valere sui fondi FEAGA e FEASR;
 - garantire il tempestivo recupero delle posizioni debitorie delle aziende nei confronti di INPS.

ART. 3 REFERENTI

Per la Regione il referente è da individuarsi nel dirigente pro tempore della U.O. competente e nel Direttore Generale pro tempore della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Per INPS DR Lombardia e INPS DCM Milano il referente è da individuarsi nel Direttore Regionale e nel Direttore di Coordinamento Metropolitano o un Dirigente dagli stessi delegati.

ART. 4 DURATA E VALIDITA'

La collaborazione prevista dal presente Accordo ha durata di anni TRE a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente documento, con possibilità di rinnovo espresso alla scadenza.

Il rinnovo è subordinato alla verifica da parte degli enti sottoscrittori del perdurare dell'interesse al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

Regione e INPS DR Lombardia e INPS DCM Milano verificheranno, con cadenza semestrale, l'andamento del rapporto di collaborazione. In tale contesto sarà valutata l'opportunità di fornire, congiuntamente, reportistica dell'attività svolta alle parti sociali che rappresentano, a livello regionale, gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

A richiesta di ognuna delle parti sono indetti incontri tecnici/operativi al fine di esaminare specifiche problematiche che dovessero sorgere nell'ambito della collaborazione.

Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato di comune accordo tra le Parti.

ART. 5 REGIME DI SEGRETEZZA

Le parti sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, documenti od oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che fossero loro comunicati in virtù del presente Accordo.

ART. 6 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente Accordo di collaborazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ART. 7 RISOLUZIONE E RECESSO

La mancata ottemperanza ai vincoli dell'accordo ed il venir meno dei presupposti, dei requisiti e delle finalità di cui all'allegato b) "Disciplinare tecnico" che le parti dichiarano di aver letto e conoscere, costituiscono causa di risoluzione del presente accordo.

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale

.....

(firmata digitalmente ai sensi del CAD)

Per INPS DR Lombardia

Il Direttore Regionale

.....

(firmata digitalmente ai sensi del CAD)

Per INPS DCM Milano

Il Direttore di Coordinamento Metropolitano

.....

(firmata digitalmente ai sensi del CAD)